

REGOLAMENTO

PER L'ACCERTAMENTO E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE
ORDINANZE COMUNALI



Adottato con deliberazione consiliare
n. 4 in data 28 gennaio 2005

INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento	pag. 3
Articolo 2	Definizione	pag. 3
Articolo 3	Determinazione limiti edittali per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie	pag. 3
Articolo 4	Soggetti accertatori	pag. 4
Articolo 5	Processo verbale di accertamento	pag. 4
Articolo 6	Rapporto all'autorità competente	pag. 5
Articolo 7	Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione	pag. 5
Articolo 8	Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689	pag. 5
Articolo 9	Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni	pag. 6
Articolo 10	Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie	pag. 6
Articolo 11	Disposizioni transitorie e finali	pag. 6
Articolo 12	Entrata in vigore	pag. 7

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze comunali emanate dal sindaco e dai responsabili di servizio del comune, nonché dai soggetti competenti in via surrogatoria o residuale, salvo che sia diversamente stabilito.

E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.

Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (articolo 650 del codice penale) relative alle ordinanze contingibili ed urgenti. I regolamenti comunali adottati e le ordinanze comunali emesse successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno indicare espressamente l'importo della sanzione per le rispettive violazioni, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi ed a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.

Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

Articolo 2

Definizioni

Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze od ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse dal sindaco, sia quelle emesse dai responsabili di servizio, sia quelle emesse dai soggetti competenti in via surrogatoria o residuale.

Articolo 3

Determinazione limiti edittali per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti ed ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro 25,00 (venticinque/00) e non superiore ad euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso che le singole ipotesi sanzionatorie devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo e un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10.

I limiti edittali per le violazioni alle norme disciplinate dai regolamenti comunali vengono stabiliti come segue:

minimo = euro 40,00 (quaranta/00)

massimo = euro 240,00 (duecentoquaranta/00).

I limiti edittali per le violazioni alle norme disciplinate dalle ordinanze comunali vengono stabiliti come segue:

minimo = euro 50,00 (cinquanta/00)

massimo = euro 300,00 (trecento/00).

Sono fatti salvi gli importi dei limiti edittali previsti nei regolamenti comunali vigenti al momento dell'esecutività del presente regolamento, fermo restando che il limite minimo eventualmente ivi fissato in misura inferiore ad euro 25,00 viene rideterminato in euro 25,00 ed il limite massimo eventualmente ivi fissato in misura superiore ad euro 500,00 viene ridotto ad euro 500,00.

E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, per tutte le violazioni previste al comma 1, nel rispetto dei limiti edittali.

Non è data possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 4 **Soggetti accertatori**

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia municipale, ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il sindaco può, con atto motivato, abilitare altro personale dipendente del comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1, con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto medesimo.

Le funzioni di accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi delle disposizioni vigenti.

I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza di accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Articolo 5 **Processo verbale di accertamento**

La violazione di una norma di regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;

le generalità e la qualifica del verbalizzante;

le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima Legge;

la descrizione dettagliata del fatto costituente violazione;

l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;

l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;

le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;

l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;

l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi od a sentire il trasgressore;

la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, per ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.

Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il medesimo o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

Articolo 6 **Rapporto all'autorità competente**

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della Legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al comune:

l'originale del processo verbale;

la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;

le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi od al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Articolo 7 **Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione**

L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete al responsabile di servizio cui compete la gestione del servizio attinente l'attività sanzionata, e, in caso di ordinanza, al soggetto che ha emesso l'ordinanza violata, nonché ai soggetti competenti in via surrogatoria o residuale.

In ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il comandante della polizia municipale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

Articolo 8 **Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689**

L'ordinanza ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'articolo 6.

In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento, qualora questo non avvenga il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.

Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.

Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro tre mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.

La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

Articolo 9 **Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni**

In sede d'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'articolo 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali stabiliti.

L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella Legge 24 novembre 1981, n. 689, questo sia al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione che in presenza del solo processo verbale di accertamento, cioè rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta.

Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego dello stesso.

La situazione di disagio economico deve essere attestata dai competenti servizi sociali a seguito richiesta dell'interessato.

Articolo 10 **Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie**

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 **Disposizioni transitorie e finali**

Le disposizioni di regolamenti ed ordinanze comunali recanti previsioni di sanzioni amministrative disposte con riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Quando l'infrazione commessa abbia recato danno a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono noti dopo la duplice pubblicazione prevista dallo statuto, salvo diversa disposizione indicata nell'atto.

Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono note il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione indicata nell'atto.

Il presente regolamento è di indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 ed alle leggi regionali correlate.

Articolo 12
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi di legge e dello statuto comunale.

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 in data 28 gennaio 2005

PUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 1° febbraio 2005 al 15 febbraio 2005

DIVENUTO esecutivo l'11 febbraio 2005

RIPUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 16 febbraio 2005 al 2 marzo 2005